

Non vanno rimosse le inferriate in linea con lo stile dell'edificio

Decoro architettonico

Va tenuto in debito conto il fatto che si tratta di sistemi di protezione

Non si può imporre l'installazione delle grate all'interno dell'abitazione

Ivana Consolo

Sicurezza personale e degli alloggi tramite l'installazione di inferriate al centro della sentenza 5573/2024 del Tribunale di Torino. A originarla l'impugnazione di una delibera da parte della nuda proprietaria e dell'usu-

fruttuaria di un appartamento in un condominio. Le donne avevano deciso, di comune accordo, di installare inferriate di protezione alle finestre e alle porte-finestre, anche in considerazione del fatto che l'usufruttuaria soffriva di disturbi claustrofobici e aveva la necessità di tenere aperte le finestre di casa. Il condominio, tuttavia, ne aveva deliberato la rimozione, imponendone l'installazione interna perché si riteneva fosse stato lesa il decoro architettonico dell'edificio.

Le donne nell'atto di citazione oltre alle ragioni di sicurezza personale precisavano che modello delle inferriate e colore prescelto erano del tutto confacenti all'estetica dell'edificio. Richiamavano altresì il diritto di ciascun condòmino di servirsi della cosa comune in base a quanto previsto dall'articolo 1102 del Codice civile. Per il condominio invece erano

state violate le norme del regolamento e le inferriate andavano installate internamente.

Nessuna violazione del regolamento, precisano i giudici. Era previsto sì il divieto di opere in grado di compromettere l'uniformità estetica e il decoro dell'edificio. Ma dalle fotografie prodotte si ricavava che le inferriate realizzate dalle donne si inserivano perfettamente nell'apertura dell'infisso esistente, senza ampliarla o alterarla, non creavano volume aggiuntivo e avevano un disegno lineare e semplice, che richiamava quello della sagoma del palaz-

zo e delle ringhiere dei balconi.

In definitiva, scrivono i giudici, si tratta di elementi che non confliggono con le linee strutturali dell'edificio e, per questo, non alterano il decoro dello stesso, non impedendo inoltre agli altri condòmini di fare lo stesso uso della facciata e installare a loro volta analoghi manufatti di protezione. Pertanto, la delibera con cui si dispone la rimozione delle inferriate è nulla, anche perché viola i diritti spettanti ai condòmini sulla cosa comune. Laddove poi dispone che le grate vengano montate internamente, è ravvisabile un ulteriore profilo di nullità. Difatti, per i giudici, siamo in presenza di un'illegitima intromissione sugli interventi che il singolo condòmino intenda o non intenda effettuare nell'ambito della sua proprietà esclusiva.



Il condominio non deve interferire sugli interventi che il condòmino effettua nella sua proprietà